



COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

ORDINANZA N° 35

Novafeltria, li 21/08/2017

OGGETTO: Isolamento e Osservazione di animale morsicatore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4° OO.PP. URBANISTICA AMBIENTE E APPALTI

Vista e richiamata la nota del Dipartimento di Sanità Pubblica Rimini dell'A.U.S.L. della Romagna, Unità Operativa Sanità Animale, pervenuta al protocollo comunale in data 14/07/2017 n. 6156, indirizzata ai Sindaci della Provincia di Rimini ed avente ad oggetto "*richiesta di emissione ordinanza per consentire l'osservazione a domicilio dei cani morsicatori*";

Preso atto che il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/1954, articolo 86, dispone che un cane o gatto qualora morda altro animale o persona, debba essere tenuto sotto osservazione, per la profilassi antirabbica, presso una struttura adeguata (canile autorizzato) consentendo una deroga per l'isolamento e osservazione dell'animale presso il domicilio del possessore, dietro richiesta dello stesso e previo rilascio di autorizzazione Sindacale su parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda USL;

Dato atto che la proposta contenuta nella nota sopra richiamata consiste nell'adottare un'ordinanza valida per tutti i casi di morsicatura dove si prevede come prassi prioritaria (dietro parere favorevole del Servizio Veterinario) l'osservazione dell'animale a domicilio;

Condivisi i contenuti della proposta di semplificazione della procedura con il fine di ottimizzare le risorse, accelerare i tempi e rendere meno burocratico il servizio al cittadino e ritenuto opportuno emettere apposita ordinanza;

Visti:

- il TU. LL. SS. N° 1265/34;
- l'art. 86 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54;
- il D. Lgs. 30/12/92 n. 502 come modificato dal D. Lgs. 07/12/93 n. 517;
- le LL. RR. 19/82 e 19/94;
- l'art. 36 della L. 142/90;

Nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

- che sia stata presentata richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL da parte del proprietario dell'animale morsicatore di osservazione presso il domicilio dello stesso;
- che il Servizio Veterinario dell'Azienda USL abbia espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta richiesta;

ORDINA

Ai proprietari degli animali morsicatori, quanto segue:

- isolare, custodire e tenere in osservazione in apposito locale ed in recinto convenientemente chiuso l'animale morsicatore per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data della procurata lesione;
- non sottoporre l'animale a trattamenti immunizzanti durante il periodo di osservazione;
- ottemperare alle misure aggiuntive che il Veterinario riterrà opportuno prescrivere e che verranno comunicate per iscritto dal Veterinario stesso.

In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza, il contravventore sarà passibile delle sanzioni previste dall'art. 358 del T.D.LL.SS R.D. 1265/1934, fatte salve le maggiori pene previste dal Codice Penale.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna e gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

DISPONE

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune nonché tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni 15.

Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.

TRASMETTE

la presente Ordinanza al Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini, Unità Operativa Sanità Animale, Via Coriano 38, 47900, Rimini;

Il Responsabile del 4° Settore
Arch. Fabrizio Guerra

